

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 30

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

1. Il comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituito:

"1. La rete viaria di cui all'articolo 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c)."

Art. 2

Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituita:

"a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;"

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale n. 11/2001 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle province."

Art. 3

Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

1. Il comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituito:

"1. La rete viaria di interesse regionale, determinata ai

sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c), fa parte del demanio regionale."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale sono svolte dalla Regione; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza di reti stradali."

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 ottobre 2001

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in

data 20 settembre 2001, dove ha acquisito il n. 183 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bazzoni, Padrin, Bozzolin, Tosi Flavio, Braghetto e Marangon;

- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 20 settembre 2001;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 25 settembre 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 settembre 2001, n. 9568;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 ottobre 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 ottobre 2001, n. 1382/23203, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge si vuole dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 settembre 2001, in occasione dell'approvazione della deliberazione legislativa concernente "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali".

Con tale documento viene richiesta una specifica modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 in ordine ad alcuni aspetti della viabilità.

In particolare, viene affermata l'esigenza di definire "...in modo univoco l'attribuzione al demanio regionale della rete viaria di interesse regionale...", ciò anche al fine di sollevare le province dalle conseguenti responsabilità gestionali. Attualmente, infatti, ai sensi della legge regionale n. 11/2001, le province sono responsabili della gestione, manutenzione e vigilanza anche delle strade di interesse regionale, in quanto l'intera rete stradale trasferita dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stata attribuita alle province.

L'ordine del giorno, inoltre, fermo restando il potere di approvazione riconosciuto in capo al Consiglio regionale, chiede venga rafforzato il ruolo delle province nel procedimento di formazione del piano triennale degli interventi per la rete viaria di cui all'articolo 92, prevedendo che la Giunta regionale adotti tale piano di intesa con le province stesse.

La proposta di legge consta di quattro articoli tre dei quali vanno a modificare nel senso sopra detto rispettivamente gli articoli 93, 95 e 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, mentre il quarto articolo reca la disposizione relativa alla dichiarazione d'urgenza.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

Il testo dell'art. 93 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 93 - Rete viaria provinciale.

1. La rete viaria di cui all'articolo 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c).".

2. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le province provvedono alla determinazione dei criteri e alla fissazione e riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista di tali strade.

3. La rete viaria di cui al comma 1 rientra tra le opere pubbliche di urbanizzazione ed infrastrutture di interesse regionale, di cui all'articolo 3, lettera f), della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le procedure relative.

Nota all'articolo 2:

Il testo dell'art. 95 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione.

1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:

a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;

b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le province, la rete viaria d'interesse regionale;

d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie.

1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle province.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, determina, annualmente, le risorse finanziarie da attribuire alle province per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

3. La Giunta regionale svolge, inoltre, le funzioni relative:

- a) al rilascio delle concessioni di cui all' articolo 53, comma 2;
- b) all'erogazione di contributi per l'attuazione del programma urbano dei parcheggi, di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 recante norme in materia di parcheggi, e all'approvazione di eventuali modifiche al medesimo. Qualora le modifiche comportino la necessità di apportare variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si procede ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di competenza territoriale prevalente, promuove gli accordi di programma con le regioni interessate per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere viarie di interesse interregionale."

Nota all'articolo 3:

Il testo dell'art. 96 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 96 - Rete viaria di interesse regionale.

1. La rete viaria di interesse regionale, determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c), fa parte del demanio regionale.

1 bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale sono svolte dalla Regione; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza di reti stradali.

2. La Regione può inoltre, se richiesta, collaborare con le province per la progettazione e l'esecuzione della rete viaria di cui all'articolo 93, nonché con l'Ente nazionale per le strade (ANAS) per la progettazione della rete viaria e autostradale di competenza statale.

3. La rete viaria d'interesse regionale rientra tra le opere pubbliche di competenza regionale e ad essa si applicano le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge sulle modalità di organizzazione per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo."

4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture di trasporto